SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 20 ottobre 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Banca d'Italia:

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 ottobre 2009, n. **144**.

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63 - 2 del 28 aprile e n. 63 - 3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con le risoluzioni n. 63-2 del 28 aprile 2008 e n. 63-3 del 5 maggio 2008, riportate negli allegati I e II annessi alla presente legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è incaricato dell'esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti agli emendamenti di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui al comma 1 dell'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXVIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132.

Art. 3.

1. In attuazione della risoluzione n. 63-2 del 28 aprile 2008 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 7.055,5 milioni di diritti speciali di prelievo a 7.882,3 milioni di diritti speciali di prelievo.

Art. 4.

1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato

ad avvalersi della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a tale Istituto le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da esso effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle sue disponibilità, in nome e per conto dello Stato.

Art. 5.

1. Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla presente legge tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia si provvede attraverso la vigente convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 ottobre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO I
(Articolo 1, comma 1)

Resolution No. 63-2
Reform of Quota and Voice in the International Monetary Fund

WHEREAS in response to the request of the Board of Governors set forth in Resolution 61-5, the Executive Board has submitted to the Board of Governors a report entitled "Reform of Quota and Voice in the International Monetary Fund: Report of the Executive Board to the Board of Governors", hereinafter the "Report"; and

WHEREAS the Executive Board has recommended increases in the quotas of a number of Fund members, all of whom have requested that their quotas be increased; and

WHEREAS in response to the request of the Board of Governors set forth in Resolution 61-5, the Executive Board has proposed an amendment of the Articles of Agreement that (a) would have the effect of increasing the number of basic votes of members and establish a mechanism to ensure that the ratio of the sum of the basic votes of all members to the sum of the total voting power of all members remains constant and (b) would enable each Executive Director elected by a large number of members to appoint a second Alternate Executive Director; and

WHEREAS the Chairman of the Board of Governors has requested the Secretary of the Fund to bring the proposal of the Executive Board before the Board of Governors; and

WHEREAS the Report of the Executive Board setting forth its proposal has been submitted to the Board of Governors by the Secretary of the Fund; and

WHEREAS the Executive Board has requested the Board of Governors to vote on the following Resolution without meeting, pursuant to Section 13 of the By-Laws of the Fund:

NOW THEREFORE, the Board of Governors, noting the recommendation and the said Report of the Executive Board, hereby RESOLVES that:

A. Increase in Quotas of Members

1. The International Monetary Fund proposes that, subject to the provisions of this Resolution, the quotas of members of the Fund listed in Attachment I to this Resolution shall be increased to the amounts shown against their names in Attachment I.

2. A member's increase in quota shall not become effective unless the member in question has consented in writing to the increase and has paid to the Fund the full amount of such increase. Each member shall pay 25 percent of its increase either in special drawing rights or in the currencies of other members specified, with their concurrence, by the Fund, or in any combination of special drawing rights and such currencies. The balance of the increase shall be paid by each member in its own currency.

3. Each member shall consent to the proposed increase of its quota no later than October 31, 2008; provided that the Executive Board may extend this period as it may determine, taking into account, in particular, the need of members to obtain domestic legislative approval.

4. Each member shall pay to the Fund the increase in its quota within 30 days of the later of (a) the date on which it notifies the Fund of its consent or (b) the date on which the requirement for the effectiveness of the increase in quota under paragraph 5 below has been met; provided that the Executive Board may extend the payment period as it may determine.

5. No increase in quota shall become effective before the entry into force of the proposed amendment of the Articles of Agreement approved by this Resolution.

B. Future Quota Reviews

To ensure that members' quota shares continue to reflect their relative positions in the world economy, the Executive Board is requested to recommend further realignments of members' quota shares in the context of future general quota reviews, beginning with the Fourteenth General Review of Quotas.

C. Amendment of the Articles of Agreement

1. The proposed amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund set forth in Attachment II to this Resolution (the Proposed Amendment to Enhance Voice and Participation in the International Monetary Fund) is approved.

2. The Secretary is directed to ask all members of the Fund, by circular letter or telegram, or other rapid means of communication, whether they accept, in accordance with the provisions of Article XXVIII of the Articles, the Proposed Amendment to Enhance Voice and Participation in the International Monetary Fund.

3. The communication to be sent to all members in accordance with the previous paragraph shall specify that the Proposed Amendment to Enhance Voice and Participation in the International Monetary Fund shall enter into force for all members as of the date on which the Fund certifies, by formal communication addressed to all members, that threefifths of the members, having eighty-five percent of the total voting power, have accepted the Proposed Amendment to Enhance Voice and Participation in the International Monetary Fund.

D. Members Entitled to Appoint Two Alternate Executive Directors

1. Following the first regular election of Executive Directors after entry into force of the Proposed Amendment to Enhance Voice and Participation in the International Monetary Fund, an Executive Director elected by at least 19 members shall be entitled to appoint two Alternate Executive Directors.

2. As a condition for appointing two Alternate Executive Directors, an Executive Director is required to designate by notification to the Secretary of the Fund: (i) the Alternate who shall act for the Executive Director when he is not present and both Alternates are present and (ii) the Alternate who shall exercise the powers of the Executive Director pursuant to Article XII, Section 3(f). By notification to the Secretary of the Fund, an Executive Director may change these designations at any time.

ATTACHMENT I

	(In millions of SDRs)		(In millions of SDRs)
Albania	60.0	Malaysia	1,773.9
Austria	2,113.9	Maldives	10,0
Bahrain	176,4	Mexico	3,625.7
Bhutan	8.5	Norway	1,883.,7
Botswana	87.8	Oman	237.0
Brazil	4,250.5	Palau, Republic of	3.5
Cape Verde	11.2	Philippines	1,019.3
Chad	66.6	Poland	1,688.4
China	9,525.9	Portugal	1,029.7
Costa Rica	187.1	Qatar	302.6
Cyprus	158.2	San Marino	22.4
Czech Republic	1,002.2	Seychelles	10.9
Denmark	1,891.4	Singapore	1,408.0
Ecuador	347.8	Slovak Republic	427.5
Equatorial Guinea	52.3	Slovenia	275.0
Eritrea	18.3	Spain	4,023.4
Estonia	93.9	Syrian Arab Republic	346.8
Germany	14,565.5	Thailand	1,440.5
Greece	1,101.8	Timor Leste	10.8
India	5,821.5	Turkey	1,455.8
Ireland	1,257.6	Turkmenistan	98.6
Israel	1,061.1	United Arab Emirates	752.5
Italy	7,882.3	United States	42,122.4
Japan	15,628.5	Vietnam	460.7
Kazakhstan	427.8		
Korea	3,366.4		
Latvia	142.1		
Lebanon	266.4		
Lithuania	183.9		
Luxembourg	418.7		

ATTACHMENT II

Proposed Amendment
of the Articles of Agreement
of the International Monetary Fund to Enhance Voice and Participation in the International Monetary Fund

The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

1. The text of Article XII, Section 3(e) shall be amended to read as follows:

"(e) Each Executive Director shall appoint an Alternate with full power to act for him when he is not present, provided that the Board of Governors may adopt rules enabling an Executive Director elected by more than a specified number of members to appoint two Alternates. Such rules, if adopted, may only be modified in the context of the regular election of Executive Directors and shall require an Executive Director appointing two Alternates to designate: (i) the Alternate who shall act for the Executive Director when he is not present and both Alternates are present and (ii) the Alternate who shall exercise the powers of the Executive Director under (f) below. When the Executive Directors appointing them are present, Alternates may participate in meetings but may not vote."

2. The text of Article XII, Section 5(a) shall be amended to read as follows:

"(a) The total votes of each member shall be equal to the sum of its basic votes and its quotabased votes.

(i) The basic votes of each member shall be the number of votes that results from the equal distribution among all the members of 5.502 percent of the aggregate sum of the total voting power of all the members, provided that there shall be no fractional basic votes.

(ii) The quota-based votes of each member shall be the number of votes that results from the allocation of one vote for each part of its quota equivalent to one hundred thousand special drawing rights."

3. The text of paragraph 2 of Schedule L shall be amended to read as follows:

"2 The number of votes allotted to the member shall not be cast in any organ of the Fund. They shall not be included in the calculation of the total voting power, except for purposes of: (a) the acceptance of a proposed amendment pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department and (b) the calculation of basic votes pursuant to Article XII, Section 5(a)(i)."

ALLEGATO II
(Articolo 1, comma 1)

Resolution No. 63-3
Proposed amendment of the articles of agreement of the International Monetary Fund to expand the investment authority of the International Monetary Fund

WHEREAS the International Monetary and Financial Committee has asked the Executive Board to develop specific proposals for a new income model and a new expenditure framework by the time of the 2008 Spring Meeting of the International Monetary and Financial Committee, and the Executive Board has put forward such a proposal; and

WHEREAS the implementation of certain aspects of this proposal requires an amendment of the Articles of Agreement and the Executive Board has proposed and recommended that the Board of Governors approve such an amendment, and has prepared a Report on the same; and

WHEREAS the Chairman of the Board of Governors has requested the Secretary of the Fund to bring the proposal of the Executive Board before the Board of Governors; and

WHEREAS the Report of the Executive Board setting forth its proposal has been submitted to the Board of Governors by the Secretary of the Fund; and

WHEREAS the Executive Board has requested the Board of Governors to vote on the following Resolution without meeting, pursuant to Section 13 of the By-Laws of the Fund;

NOW, THEREFORE, the Board of Governors, noting the recommendation and the said Report of the Executive Board, hereby RESOLVES that:

1. The proposed amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund (Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to Expand the Investment Authority of the International Monetary Fund) that is attached to this Resolution is approved.

2. The Secretary of the Fund is directed to ask all members of the Fund, by circular letter, telegram or other rapid means of communication, whether they accept, in

accordance with the provisions of Article XXVIII of the Articles, the Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to Expand the Investment Authority of the International Monetary Fund.

3. The communication to be sent to all members in accordance with 2 above shall specify that the Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to Expand the Investment Authority of the International Monetary Fund shall enter into force for all members as of the date on which the Fund certifies, by a formal communication addressed to all members, that three-fifths of the members, having eighty-five percent of the total voting power, have accepted the Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to Expand the Investment Authority of the International Monetary Fund.

PROPOSED AMENDMENT OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND TO EXPAND THE INVESTMENT AUTHORITY OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND

The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

1. The text of Article XII, Section 6(f)(iii) shall be amended to read as follows:

"(iii) The Fund may use a member's currency held in the Investment Account for investment as it may determine, in accordance with rules and regulations adopted by the Fund by a seventy percent majority of the total voting power. The rules and regulations adopted pursuant to this provision shall be consistent with (vii), (viii), and (ix) below."

2. The text of Article XII, Section 6(f)(vi) shall be amended to read as follows:

"(vi) The Investment Account shall be terminated in the event of liquidation of the Fund and may be terminated, or the amount of the investment may be reduced, prior to liquidation of the Fund by a seventy percent majority of the total voting power."

3. The text of Article V, Section 12(h) shall be amended to read as follows:

"(h) Pending uses specified under (f) above, the Fund may use a member's currency held in the Special Disbursement Account for investment as it may determine, in accordance with rules and regulations adopted by the Fund by a seventy percent majority of the total voting power. The income of investment and interest received under (f)(ii) above shall be placed in the Special Disbursement Account."

4. A new Article V, Section 12(k) shall be added to the Articles to read as follows:

"(k) Whenever under (c) above the Fund sells gold acquired by it after the

date of the second amendment of this Agreement, an amount of the proceeds equivalent to the acquisition price of the gold shall be placed in the General Resources Account, and any excess shall be placed in the Investment Account for use pursuant to the provisions of Article XII, Section 6(f). If any gold acquired by the Fund after the date of the second amendment of this Agreement is sold after April 7, 2008 but prior to the date of entry into force of this provision, then, upon the entry into force of this provision, and notwithstanding the limit set forth in Article XII, Section 6(f)(ii), the Fund shall transfer to the Investment Account from the General Resources Account an amount equal to the proceeds of such sale less (i) the acquisition price of the gold sold, and (ii) any amount of such proceeds in excess of the acquisition price that may have already been transferred to the Investment Account prior to the date of entry into force of this provision."

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2072):

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze on. Giulio TREMONTI in data 16 gennaio 2009.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 26 marzo 2009 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III Commissione il 19 maggio 2009 ed il 17 giugno 2009.

Esaminato in aula il 30 giugno 2009 ed approvato il 1° luglio 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1658):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 6 luglio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione il 14 luglio 2009 ed il 16 settembre 2009.

Relazione scritta annunciata il 21 settembre 2009 (atto n. 1658-A) relatore sen. DINI.

Esaminato in aula ed approvato il 23 settembre 2009.

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

La legge 23 marzo 1947, n. 132 recante: «Partecipazione dell'Italia agli Accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 1947, n. 71.

09G0154

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 settembre 2009.

Emissione delle monete d'argento da € 10 dedicate a «L'Aquila, una moneta per la ricostruzione» - millesimo 2009. (Decreto n. 70343).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il comma 5, dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali, rispettivamente, n. 5 relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 1º luglio 2009 e n. 6 relativo alla riunione del Comitato ristretto della Commissione permanente tecnico-artistica del 2 luglio 2009, dai quali risulta che, nell'ambito del programma di emissioni numismatiche millesimo 2009, è stata approvata l'emissione straordinaria di una moneta d'argento da € 10 per l'Abruzzo, in memoria dei tragici eventi sismici del 6 aprile 2009 e per la valorizzazione del territorio;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 10 dedicate a «L'Aquila, una moneta per la ricostruzione», in versione proof, millesimo 2009, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le carattereistiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	**Valore nominale**	**Diametro**	**Titolo in millesimi**		**Peso g.**	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: composizione del frontale e del rosone centrale della Basilica di Collemaggio a L'Aquila; a fianco sulla destra il nome dell'autore «CASSOL»; in giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA».

sul rovescio: particolare dei mascheroni di pietra che compongono la storica fontana delle 99 cannelle, in L'Aquila; nella parte superiore «R» ed il valore «10 EURO», in basso l'anno di emissione «2009» ed il nome dell'autore «A. MASINI»; in giro, delimitata da una cornice, la scritta «ABRUZZO NELL'ARTE».

sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 14 settembre 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A12124

DECRETO 9 ottobre 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040, seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 ottobre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 122.734 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 2009, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della terza tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I buoni emessi con il presente decreto fruttano l'interesse annuo lordo del 5%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° marzo 2010 e l'ultima verrà corrisposta il 1° settembre 2040.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 2040, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 14 ottobre 2009, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della terza tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della seconda tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 ottobre 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della seconda tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP trentennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 ottobre 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quarantacinque giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 16 ottobre 2009 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 5% annuo lordo, dovuto alla Stato, per quarantacinque giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 4.1.1.1.), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1.), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2010 al 2040, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2040, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2009

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

09A12254

DECRETO 9 ottobre 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025, quarta e quinta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 ottobre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 122.734 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 luglio e 22 settembre 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2009 scadenza 1° marzo 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025, di cui al decreto del 22 settembre 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 settembre 2009.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 14 ottobre 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 settembre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 22 settembre 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quarta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 22 settembre 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 ottobre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 ottobre 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 45 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 ottobre 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2010 al 2025, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 settembre 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2009

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

09A12255

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 ottobre 2009.

Scioglimento della cooperativa «Linea Blu - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze dell'accertamento ispettivo datato 24 novembre 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativo alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previsti dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Linea Blu - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Bari, costituita in data 5 luglio 1999, con atto a rogito del notaio dott. Polito Alfredo di Bari, n. REA BA - 415811 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la rag. Silvia Volpini, nata a Umbertide (Perugia) il 28 dicembre 1975, con studio in Foligno (Perugia), via delle Industrie s.n. int. C - Fraz. Sant'Eraclio, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 settembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12123

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° ottobre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tarkus», registrato al n. 13234.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la direttiva 2009/82/CE della Commissione (pubblicata nella GUCE 28 luglio 2009, n. L/196), che modifica la direttiva 91/414/CEE con l'iscrizione della sostanza attiva Tetraconazolo;

Vista la domanda presentata in data 21 marzo 2006 dall'impresa Chemia Spa con sede legale in S.Agostino (Ferrara) - s.s. 255 km 46, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato TARKUS;

Visto il parere favorevole espresso in data 7 aprile 2009 dalla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al tempo determinato in anni 5 a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle condizioni stabilite dalla citata direttiva 2009/82/CE della Commissione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 12 giugno 2009 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 18 giugno 2009 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto medesimo nello stabilimento della stessa impresa;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle condizioni stabilite dalla direttiva 2009/82/CE della Commissione, l'impresa Chemia Spa con sede legale in S.Agostino (Ferrara) - s.s. 255 km 46, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario denominato TARKUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto in questione è preparato e confezionato nello stabilimento dell'impresa Chemia Spa, in S.Agostino (Ferrara).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 25-50-100-150-200-250-500 e litri 1-5-10-15-20-25.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13234.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

TARKUS

FUNGICIDA SISTEMICO IN FORMULAZIONE LIQUIDA AD AMPIO SPETTRO

Partita n.:*

COMPOSIZIONE
TETRACONAZOLO puro g 3,85 (= 40 g/l)
Emulsionanti, diluenti q.b. ag 100
Attenzione : questo prodotto contiene una sostanza sensibilizzante : formaldeide

Frasi di Rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Registrazione n. xxxxx Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del xx/xx/xxxx

Officina di Produzione:
Chemia S.p.A. - Strada Statale, 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Contenuto netto:
ml 25, 50, 100, 150, 200, 250, 500; litri 1, 5, 10, 15, 20, 25

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi di intossicazione: non si hanno informazioni di casi di avvelenamento nell'uomo. Negli animali di laboratorio i sintomi di avvelenamento sono aspecifici: posizione ventrale, laterale o curva, pelo arruffato. Terapia sintomatica. Non si conosce l'antidoto specifico. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
TARKUS, è un fungicida sistemico a base di tetraconazolo, principio attivo dotato di elevata efficacia ed ampio spettro d'azione. TARKUS consente di ottenere il massimo della protezione con la più ampia elasticità d'impiego in trattamenti di tipo sia preventivo che curativo. Può essere applicato ai diversi stadi della coltura, da solo o in miscela con altri prodotti, in funzione del programma di trattamenti adottato.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
CEREALI (orzo)
TARKUS è particolarmente attivo contro le malattie che colpiscono le foglie e la spiga, quali Oidio (*Erysiphe graminis*), Ruggini (bruna, gialla, nera - *Puccinia* spp.), Septoriosi (*Septoria* spp.); è inoltre efficace nei confronti della Rincosporiosi (*Rhynchosporium secalis*). Dose: 3 litri/ettaro in 200 - 600 litri di acqua. Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni. Si devono di norma effettuare due applicazioni, rispettivamente allo stadio di 1 - 2 nodi ed all'inizio della spigatura, limitandosi ad una sola, in genere l'ultima, nelle circostanze di minor pressione della malattia e sulle varietà meno sensibili.

VITE Oidio: trattamenti in pre e postfioritura distanziati di 12 - 14 giorni. Dose: 60 ml/ettolitro. In zone a forte pressione oidica e su uva da tavola utilizzare il TARKUS ad una dose non inferiore a 600 ml/ha indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati. Il prodotto presenta anche un'azione collaterale sul marciume nero (*Guignardia bidwellii*); nel caso di forti attacchi di quest'ultima malattia è opportuno aumentare la dose a 100 ml/ettolitro.

COLTURE ORTICOLE
CUCURBITACEE (melone, cocomero, cetriolo, zucchino) Oidio: alla comparsa dei primi sintomi della malattia intervenire eseguendo da 2 a 3 trattamenti distanziati di 10 - 15 giomi. Dose: 125 ml/ettolitro ovvero 1,25 l/ettaro in funzione della superficie a coltura. CARCIOFO Oidio: trattare alla prima comparsa della malattia ripetendo le applicazioni ogni 15 giorni se necessario. Dose: 60 - 100 ml/ettolitro in funzione della pressione del patogeno e delle condizioni ambientali.

COLTURE ORNAMENTALI e da FIORE (In serra, vivaio e pieno campo)
Interventi preventivi distanziati di 7 - 14 giorni, a seconda della pressione della malattia, o al più, ove la cottura lo consenta, ai primi sintomi dell'infezione.
ROSA contro Oidio e Ticchiolatura: 60 - 120 ml/ettolitro, contro Ruggine: 120 ml/ettolitro.
CRISANTEMO contro Ruggine: 200 - 300 ml/ettolitro.
BOCCA DI LEONE (Antirrhinum) contro Ruggine: 120 ml/ettolitro. ALTHEA (Malva ornamentale) contro Oidio e Ruggine: 60 - 120 ml/ettolitro. ASTRO e GERBERA contro Oidio: 120 -185 ml/ettolitro. GAROFANO contro Alternaria: 250 ml/ettolitro.
HYPERICUM contro Ruggine: 120 - 185 ml/ettolitro.
PELARGONIO (Geranio) contro Ruggine: 250 ml/ettolitro
DIEFFENBACHIA, FICUS contro *Mycrotecium*: 60 - 120 ml/ettolitro. GLADIOLO contro Ruggine: 250 ml/ettolitro.
IPPOCASTANO contro *Guignardia aesculi*: 60 -120 ml/ettolitro.
QUERCIA (vivai, giovani impianti) contro Oidio: 60 - 120 ml/ettolitro.
PIOPPO contro Ruggini: 150 - 200 ml/ettolitro, irrorando bene anche la parte alta della chioma, al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (prime pustole visibili). Ripetere se necessario 15 - 20 giorni dopo la prima applicazione.

Fitotossicità: considerando l'esistenza di numerose varietà con sensibilità diversa è consigliabile effettuare saggi preliminari su un numero limitato di piante.
Preparazione dell'emulsione:versare la quantità richiesta di TARKUS nella botte riempita a metà con acqua e, mantenendo il liquido sotto agitazione, completare il riempimento della botte. Applicare il prodotto entro 2 ore dalla preparazione.

Compatibilità: TARKUS è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci impiegati sulle colture indicate in etichetta; in caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti: 35 giorni prima del raccolto per orzo; 14 giorni per vite; 7 giorni per melone, cocomero, cetriolo, zucchino, carciofo.

Il formulato contiene una sostanza attiva tossica per gli organismi acquatici.

ATTENZIONE :da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decretò Dirigenziale del ....

TARKUS

FUNGICIDA SISTEMICO IN FORMULAZIONE LIQUIDA AD AMPIO SPETTRO

Partita n.:*

COMPOSIZIONE
TETRACONAZOLO puro g 3,85 (= 40 g/l)
Emulsionanti, diluenti q.b. ag 100
Attenzione : questo prodotto contiene una sostanza sensibilizzante : formaldeide

Frasi di Rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Registrazione n. xxxxx Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del xx/xx/xxxx

Officina di Produzione:
Chemia S.p.A. - Strada Statale, 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Contenuto netto: ml 25, 50, 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

09A12204

DECRETO 5 ottobre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Lampo SL», registrato al n. 14082.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 26 ottobre 2007 dall'impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.a., con sede legale in Lodi, via San Colombano n. 81/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato LAMPO SL, contenente la sostanza attiva glifosate, uguale al prodotto di riferimento denominato FANDANGO 360 SL registrato con D.D. al n. 4833 in data 3 agosto 1982 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato FANDANGO 360 SL;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2012 l'impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. con sede legale in Lodi, via San Colombano n. 81/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LAMPO SL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,1-0,25-0,5-0,75-1-1,5-2-5-10-20-50-60-100-150-200-300-400-500-600.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Irca Service S.p.a. in Fornovo San Giovanni (Bergamo) e Althaller Italia S.r.l. in San Colombano al Lambro (Milano); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Monsanto Europe N.V. in Anversa (Belgio).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14082.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

LAMPO SL

Erbicida sistemico per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	g 30,70	(g/l 360)
sotto forma di sale isopropilamminico	g 41,50	(g/l 486)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a g 100	

Irritante **Pericoloso per l'ambiente**

Rischio di gravi lesioni oculari.
Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Monsanto Europe N.V. - Anversa (Belgio)
I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)

Autorizzazione Ministero della Salute n. ____ del _____
Contenuto litri: 0,1- 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 -20 - 50 *[1]*
Contenuto litri: 60 – 100 – 150 – 200 – 300 – 400 – 500 – 600 *[2]*
Partita n.: vedere sulla confezione

Informazioni mediche: consultare un centro antiveleni.
CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Generalità. Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.
L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.

Attrezzature e volumi d'acqua. Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.

CAMPI D'IMPIEGO

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite e olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee, actinidia e mandorlo. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati e erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Terreni agrari in assenza della coltura. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, sorgo, prati, vivai.
Trattare con le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Dopo la coltivazione, intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.
Aree non destinate alle colture agrarie. Sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.

DOSI D'IMPIEGO

Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:
Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinocloa spp.*, *Digitaria spp.*, *Setaria spp.*, *Chenopodium spp.*, *Amarantus spp.*, *Solanum spp.*): 1 - 4 l/ha.
Infestanti biennali (ad es. *Cirsium vulgare*, *Picris spp.*, *Malva spp.*): 4 - 6 l/ha.
Infestanti vivaci e perenni (ad es. *Cynodon spp.*, *Sorghum halepense*, *Cirsium arvense*, *Oxalis spp.*, *Convolvulus spp.*, *Calystegia spp.*, *Potentilla spp.*, *Rumex spp.*): 6 - 12 l/ha.
Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato).
Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100-200 ml/10 litri di acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri di acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce ed in presenza di acque dure.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si usa prevalentemente da solo. In caso di miscela, verificare la compatibilità tra i prodotti.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono dissecare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

Attenzione: da usare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non operare contro vento
DA NON VENDERSI SFUSO

[1] **Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.**

[2] Il presente contenitore è di proprietà della Monsanto Agricoltura Italia S.p.A., deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e quando vuoto restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali uscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale. **ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.**

LAMPO SL

Erbicida sistemico per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	g 30,70	(g/l 360)
sotto forma di sale isopropilamminico	g 41,50	(g/l 486)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a g 100	

Irritante **Pericoloso per l'ambiente**

Rischio di gravi lesioni oculari.
Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Monsanto Europe N.V. - Anversa (Belgio)
I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)

Autorizzazione Ministero della Salute n. ____ del ______
Contenuto litri: 0,1- 0,25 - 0,5 - 0,75
Partita n.: vedere sulla confezione

Informazioni mediche: consultare un centro antiveleni.
CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Generalità. Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.
L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono dissecare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

Attenzione: da usare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. DA NON VENDERSI SFUSO

09A12205

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ORDINANZA 5 agosto 2009.

Calendario scolastico nazionale per l'anno 2009/2010. (Ordinanza n. 74).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 74, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale «Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.»;

Visto l'art. 138, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle regioni la determinazione del calendario scolastico a far tempo dall'anno scolastico 2002/2003;

Ritenuto che, ferma restando la delega sopra richiamata, è propria del Ministero dell'istruzione, università e ricerca la competenza relativa:

alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data della prova scritta, a carattere nazionale, compresa nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (prova di cui all'art. 11, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);

alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

Visto l'art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale «Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità»;

Visto l'art. 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per i quali «L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo»;

Visto l'art. 7, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 445 («Educazione in età adulta - Istruzione e formazione»), per il quale «Le prove d'esame, per coloro per i quali è previsto all'interno del patto formativo il conseguimento del titolo di licenza media, vengono predisposte al termine delle attività, anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari in relazione a specifici progetti finalizzati»;

Attesa l'esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per l'anno scolastico 2009/2010;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 22 giugno 2009;

Ordina:

Art. 1.

La prova scritta, a carattere nazionale, nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l'anno scolastico 2009/2010, per l'intero territorio nazionale ed in sessione ordinaria il giorno 17 giugno 2010, con inizio alle ore 8,30; in prima e seconda sessione suppletiva potrà essere espletata il giorno 28 giugno 2010 ed il giorno 3 settembre 2010, con inizio alle ore 8,30.

Art. 2.

Le sessioni speciali di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri territoriali permanenti possono essere effettuate unicamente nei mesi di dicembre 2009 e febbraio 2010, in date da definirsi dal Ministero. Le istituzioni scolastiche interessate dovranno informarne i direttori generali degli uffici scolastici regionali i quali avranno cura di chiedere al Ministero il testo della prova scritta a carattere nazionale.

Art. 3.

L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2009/2010 ha inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 22 giugno 2010, alle ore 8,30.

Art. 4.

Sessioni speciali di esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte possono essere effettuate anche nel corso dell'anno scolastico. Ciò al fine di venire incontro, nella misura più ampia e partecipata, alle esigenze di coloro che, in età adulta, intendano conseguire i rispettivi titoli di studio. L'individuazione delle date nelle quali tenere tali sessioni di esami è rimessa alle determinazioni organizzative delle singole istituzioni scolastiche, statali e paritarie.

Art. 5.

Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, relative all'anno scolastico 2009/2010, è il seguente:

tutte le domeniche;

il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

il 25 dicembre, Natale;

il 26 dicembre, Santo Stefano;

il 1° gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio, Epifania;

il 5 aprile, lunedì dopo Pasqua;

il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

il 1° maggio, festa del lavoro;

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

la festa del Santo Patrono.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 agosto 2009

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 340

09A12132

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Frey Hartmuth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Frey Hartmuth nato a Groembach (Germania) il 18 dicembre 1951, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale spagnolo ai fini dell'accesso all'albo - sezione A - e l'esercizio della professione di chimico in Italia;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico quadriennale di «Diplom-Chemiker» conseguito presso la «Universitat Konstanz» nel 1978;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente rumena, detti titoli configurano una formazione regolamentata, come prevista dall'art. 3, comma 1, lett. *e)* della direttiva comunitaria sopra citata;

Considerato altresì che ha maturato ampia esperienza professionale in Germania;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 18 aprile 2008 e del 6 marzo 2009;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale dei chimici nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico e l'iscrizione all'albo nella Sezione A, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Frey Hartmuth nato a Groembach (Germania) il 18 dicembre 1951, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo accademico/professionale «Diplom-Chemiker», quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei chimici - Sezione A.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A12126

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° ottobre 2009.

Approvazione dei modelli di attestazione del superamento degli esami a seguito di corso di specifica formazione per Ufficiale di sicurezza della nave (SSO), Agente di sicurezza della società (CSO) e Agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il capitolo XI-2 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS 74, come emendata;

Visto il codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS Code), parte A, sezioni 13.1, 13.2 e 18.1 e parte B, sezioni 13.1, 13.2 e 18.1;

Visto il Regolamento comunitario 725/2004 del 31 marzo 2004;

Viste le direttive 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 e 98/35/CE del 25 maggio 1998, sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare recepite con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246, recante regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE;

Vista la scheda 6 «Formazione, istruzione e familiarizzazione del personale addetto alla security», del Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali atti illeciti intenzionali, nella versione aggiornata ed approvata con D.M. n. 0000697 del 19 agosto 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed in particolare l'art. 7, relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Considerata la necessità di procedere all'approvazione dei modelli di attestazione per il superamento degli esami a seguito di corso di specifica formazione per Ufficiale di Sicurezza della nave (SSO), Agente di sicurezza della società (CSO) ed Agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO);

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo i modelli in doppia lingua italiano/inglese allegati al presente decreto dirigenziale, le attestazioni per il superamento degli esami a seguito di corso di specifica formazione per Ufficiale di sicurezza della nave (SSO), Agente di sicurezza della società (OSO) e Agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2009

Il comandante generale: POLLASTRINI

ALLEGATO

Spazio riservato all'intestazione del Centro di Formazione

CORSO PER UFFICIALE DI SICUREZZA DELLA NAVE
TRAINING FOR SHIP SECURITY OFFICER

SI CERTIFICA CHE IL SIG./SIG.RA
WE CERTIFY HEREBY MR./MS:

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE/DATE OF BIRTH

MATRICOLA N. *SEAMEN'S BOOK NO.*
COMPARTIMENTO MARITTIMO *MARITIME AUTHORITY*

HA FREQUENTATO DAL *HAS ATTENDEND FROM*
AL *TO*
CON ESITO FAVOREVOLE *WITH POSITIVE RESULTS*

IL CORSO PER
UFFICIALE DI SICUREZZA DELLA NAVE
PRESSO ___________(*CENTRO DI FORMAZIONE*)
autorizzato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Decreto n° __ in data __

THE TRAINING COURSE FOR
SHIP SECURITY OFFICER
AT THE _______(TRAINING CENTER)____________
authorized by the Italian Coast Guard Headquarters - decree n° ______on ______

Il Corso si è svolto in conformità al Codice ISPS Parte A Paragrafo 13.2, Parte B Paragrafi 13.1 e 13.2 e all'IMO Model Course n. 3.19.
The training course has been carried out in conformity with ISPS Code Part A paragraph 13.2, Part B paragraphs 13.1 and 13.2 and with IMO Model Course n. 3.19.

REGISTRATO CON IL N. _________
REGISTERED N.

Firma del Titolare dell'attestato
Signature of the holder

Timbro
Seal

Il Direttore del Corso
The Course Director

L'Autorità Marittima
Maritime Authority

Spazio riservato all'intestazione del Centro di Formazione

CORSO PER AGENTE DI SICUREZZA DELLA SOCIETA'
TRAINING FOR COMPANY SECURITY OFFICER

SI CERTIFICA CHE IL SIG./SIG.RA
WE CERTIFY HEREBY MR./MS:

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE/DATE OF BIRTH

HA FREQUENTATO DAL **AL** **CON ESITO FAVOREVOLE**
HAS ATTENDEND FROM *TO* *WITH POSITIVE RESULTS*

IL CORSO PER
AGENTE DI SICUREZZA DELLA SOCIETA'
PRESSO ___________(*CENTRO DI FORMAZIONE*)
autorizzato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Decreto n° __ in data __

THE TRAINING COURSE FOR
COMPANY SECURITY OFFICER
AT THE _______(TRAINING CENTER)____________
authorized by the Italian Coast Guard Headquarters - decree n° ______on ______

Il Corso si è svolto in conformità al Codice ISPS Parte A Paragrafo 13.1, Parte B Paragrafo 13.1 e all'IMO Model Course n. 3.20.
The training course has been carried out in conformity with ISPS Code Part A paragraph 13.1, Part B paragraph 13.1 and with IMO Model Course n. 3.20.

REGISTRATO CON IL N. _________
REGISTERED N.

Firma del Titolare dell'attestato
Signature of the holder

Timbro
Seal

Il Direttore del Corso
The Course Director

L'Autorità Marittima
Maritime Authority

Spazio riservato all'intestazione del Centro di Formazione

CORSO PER AGENTE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO PORTUALE
TRAINING FOR PORT FACILITY SECURITY OFFICER

SI CERTIFICA CHE IL SIG./SIG.RA
WE CERTIFY HEREBY MR./MS:

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE/DATE OF BIRTH

HA FREQUENTATO DAL	**AL**	**CON ESITO FAVOREVOLE**
HAS ATTENDEND FROM	*TO*	*WITH POSITIVE RESULTS*

IL CORSO PER
AGENTE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO PORTUALE
PRESSO ___________(*CENTRO DI FORMAZIONE*)
autorizzato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Decreto n° __ in data __

THE TRAINING COURSE FOR
PORT FACILITY SECURITY OFFICER
AT THE _______(TRAINING CENTER)___________
authorized by the Italian Coast Guard Headquarters - decree n° ______on ______

Il Corso si è svolto in conformità al Codice ISPS Parte A Paragrafo 18.1, Parte B Paragrafo 18.1 e all'IMO Model Course n. 3.21.
The training course has been carried out in conformity with ISPS Code Part A paragraph 18.1, Part B paragraph 18.1 and with IMO Model Course n. 3.21.

REGISTRATO CON IL N. _________
REGISTERED N.

Firma del Titolare dell'attestato
Signature of the holder

Timbro
Seal

Il Direttore del Corso
The Course Director

L'Autorità Marittima
Maritime Authority

09A12122

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento come organizzazione di produttori all'«Associazione dei produttori Piccola Pesca - Organizzazione dei produttori Ancona Scarl», in Ancona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Viste le domande in data 21 maggio 2007, 26 novembre 2008 e 9 dicembre 2008 con le quali la «Associazione dei produttori Piccola Pesca - Organizzazione dei produttori Ancona Scarl» con sede ad Ancona, ha chiesto, ai sensi del regolamento (CE) 104/2000, il riconoscimento come organizzazione di produttori della pesca per la specie cozze (*Mytilus galloprovincialis*), pescate in banchi naturali;

Considerato che la suddetta associazione risulta essere regolarmente costituita con atto in data 22 marzo 2007, repertorio n. 176206 per notaio Vittorio Bortoluzzi di Ancona;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti alla suddetta associazione;

Visti gli atti dai quali risulta che la organizzazione di produttori denominata «Associazione dei produttori Piccola Pesca - Organizzazione dei produttori Ancona Scarl» con sede ad Ancona risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal regolamento 104/2000, articoli 5 e 6 e dal regolamento 2318/2001, art. 1;

Viste le relazioni della Capitaneria di porto di Ancona in data 27 giugno 2008 e 11 dicembre 2008;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 17 luglio 2009, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole al riconoscimento della suddetta organizzazione di produttori;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta ai fini del regolamento (CE) 104/2000 articoli 5 e 6, e del regolamento (CE) 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori della pesca denominata «Associazione dei produttori Piccola Pesca - Organizzazione dei produttori Ancona Scarl» con sede ad Ancona, per la specie cozze (*Mytilus galloprovincialis*), pescate in banchi naturali.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 settembre 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
BUONFIGLIO

09A12125

PROVVEDIMENTO 8 ottobre 2009.

Prezzo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata (DOC), per l'anno 2010.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata dei vini italiani ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo dei vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2007, recante l'approvazione dello schema di piano dei controlli;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2007, recante «Disposizioni relative alla richiesta di fornitura, alla distribuzione ed alla contabilizzazione delle fascette per i vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC);

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del prezzo delle fascette in questione per l'anno 2010, così come comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. DT 74013 - 25 settembre 2009;

Provvede:

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 7 novembre 2007, alla pubblicazione del prezzo unitario delle fascette per i vini DOC per l'anno 2010.

Il predetto prezzo unitario, comprensivo di I.V.A. al 20%, è fissato in:

Euro 0,009734 , per le fascette riferite alle varie categorie di vini DOC, non adesivizzate;

Euro 0,010655, per le fascette riferite alle varie categorie di vini DOC, adesivizzate;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A12136

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 19 ottobre 2009.

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 309/2009 del 7 ottobre 2009, recante autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Focetria». (Determinazione di rettifica n. 313/2009).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione/C n. 309/2009 del 7 ottobre 2009, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale Focetria pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2009;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Dove è scritto: 7,5 mcg/ml;

Leggasi: 15 mcg/ml.

Roma, 19 ottobre 2009

Il direttore generale: RASI

09A12322

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Avviso per la promozione dell'adozione di progetti di azioni positive dirette ad evitare o compensare situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. (Anno di riferimento: 2009).

1. *Premessa*.

Il Dipartimento per le pari opportunità – Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sul'origine etnica – UNAR, emana il seguente avviso per la promozione dell'adozione, da parte di soggetti pubblici ed organismi privati senza scopo di lucro, di progetti di azioni positive dirette ad evitare o compensare situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica.

Gli aspetti legati al contrasto alla discriminazione razziale costituiscono parte integrante della legislazione sull'immigrazione e rappresentano un decisivo fattore di sviluppo culturale nella prospettiva di un utile e positivo inserimento degli stranieri nella società italiana. Ne consegue che l'esigenza della integrazione sociale e culturale passa necessariamente attraverso la predisposizione di un'efficace strategia di lotta alla discriminazione razziale ed etnica.

2. *Obiettivi*.

Le azioni proposte ai sensi del presente avviso sono finalizzate a promuovere il principio della parità di trattamento su tutto il territorio nazionale per la diffusione di una cultura di pacifica convivenza fra persone di diversa origine etnica e razziale.

Più specificamente, attraverso tali azioni il Dipartimento per le pari opportunità intende dare attuazione a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, promuovendo la realizzazione di progetti di azioni positive dirette ad evitare o compensare le particolari situazioni di svantaggio connesse con la razza o l'origine etnica anche attraverso il rafforzamento della consapevolezza – da parte delle potenziali vittime della discriminazione – delle facoltà inerenti l'esercizio dei diritti fondamentali.

3. *Assi prioritari di intervento*.

In attuazione delle previsioni dell'art. 7 del decreto legislativo n. 215/03, il Dipartimento per le pari opportunità intende promuovere la presentazione di progetti di cui in premessa rientranti nell'ambito dei seguenti assi prioritari:

Asse I

AZIONI FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DI MICROIMPRESE ED AUTO IMPRENDITORIALITÀ DI SOGGETTI A RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE

In questo asse saranno privilegiate le iniziative tese a sperimentare e proporre modelli di intervento atti a favorire lo sviluppo di microimprese e auto imprenditorialità da parte di donne immigrate in un'ottica di prevenzione integrata dei fenomeni di discriminazione razziale e di esclusione sociale.

Asse II

AZIONI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DEI FENOMENI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE NELLE GIOVANI GENERAZIONI

In questo asse saranno privilegiate proposte sistematiche di rilevazione e monitoraggio della percezione del fenomeno della discriminazione razziale presso le giovani generazioni, nonché attività integrate rivolte a prevenire e contrastare l'insorgenza di tali fenomeni nelle periferie urbane.

Asse III

AZIONI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DEI FENOMENI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE MEDIANTE LO SVILUPPO DEL TESSUTO ASSOCIATIVO AUTONOMAMENTE PROMOSSO DALLE COMUNITÀ STRANIERE.

In questo asse saranno privilegiate iniziative che contribuiscano a sostenere e valorizzare le esperienze di associazionismo direttamente promosse dalle comunità straniere al fine di agevolare la diffusione e la conoscenza della normativa vigente, facilitando l'integrazione delle comunità stesse nel contesto sociale e istituzionale locale.

4. *Risorse programmate e modalità di erogazione del finanziamento*.

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso per l'anno 2009 è di 900.000,00 euro a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 1° marzo 2002, n. 39.

A ciascun Asse prioritario di cui all'art. 3 del presente bando potrà essere destinata la somma complessiva di euro 300.000,00. Eventuali somme non assegnate nei singoli assi prioritari, potranno essere eventualmente destinate a progetti di altri assi, ammessi validamente in graduatoria ma non destinatari di finanziamento in sede di prima aggiudicazione.

Il contributo finanziario del Dipartimento per le pari opportunità non potrà eccedere l' 80% del totale dei costi del progetto, così come individuati nell'apposito allegato B del presente avviso. Tale contributo non potrà comunque superare la somma di 50.000 euro per ogni singolo progetto.

Almeno il 20% del totale dei costi dovrà pertanto essere sostenuto dagli organismi promotori dei progetti nonché da altri enti pubblici o privati che intervengono in qualità di partner.

Saranno finanziati i progetti che otterranno il massimo punteggio nella graduatoria stilata secondo i criteri di valutazione di cui al successivo articolo 10 e fino all'esaurimento delle risorse programmate.

5. *Soggetti proponenti, attuatori e partenariati istituzionali*.

Per proponente si intende l'organismo che presenta il progetto e lo realizza almeno per la maggior parte delle attività programmate.

Il proponente è responsabile esclusivo della rendicontazione del progetto presentato.

Possono essere soggetti proponenti:

1) le organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266);

2) le cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381);

3) gli enti di promozione sociale (di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383);

4) le fondazioni, gli enti morali e le associazioni culturali la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente bando;

5) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Ciascun soggetto proponente, a pena di inammissibilità, può presentare non più di un progetto. Tale limite vale anche per le organizzazioni e le associazioni nazionali che si articolano in Comitati regionali o provinciali, nel qual caso i progetti delle stesse devono essere presentati sempre ed esclusivamente per il tramite del rappresentante legale dell'organismo centrale, che si assume la responsabilità del progetto come soggetto proponente.

L'attuazione del progetto o parte di esso può essere affidata a uno o più soggetti terzi attuatori che non si trovino in condizioni o in situazioni di incompatibilità con le finalità del presente bando.

Gli affidatari dell'attuazione del progetto ed il riparto dettagliato di compiti e competenze devono essere specificamente indicati nel progetto stesso. In tale caso, dovrà essere allegata dichiarazione accompagnata dalla fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento, con la quale il legale rappresentante del soggetto attuatore attesti di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. I proponenti rimangono comunque responsabili dell'attuazione del progetto e mantengono il coordinamento delle azioni previste.

Per quanto concerne l'Asse III all'atto della presentazione dei progetti, ciascun soggetto proponente dovrà altresì indicare, a pena di inammissibilità del progetto stesso, il partenariato o la collaborazione istituzionale formalizzata con uno o più Amministrazioni Comunali, appositamente documentata attraverso lettere d'intento e/o protocolli d'intesa e finalizzata in particolare ad assicurare la massima diffusione e conoscenza delle attività previste mediante ogni opportuna forma di pubblicizzazione e promozione da parte dei Comuni interessati.

I soggetti proponenti non possono essere indicati quali soggetti attuatori di altri progetti presentati da diversi soggetti proponenti. In tale eventualità, entrambi i progetti saranno dichiarati inammissibili.

Il soggetto proponente può altresì avvalersi di forme di collaborazione con enti privati, diversi dall'eventuale ente attuatore, per la fornitura di servizi e/o per la realizzazione di specifiche attività necessarie alla completa realizzazione del progetto. In ogni caso la responsabilità della gestione dell'intervento ricade esclusivamente sull'Ente proponente.

6. *Durata e ambito territoriale dei progetti*.

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima di un anno.

I progetti, a pena di inammissibilità, devono essere:

per l'Asse prioritario n. 1: rivolti e/o attuati esclusivamente da organismi prevalentemente composti e diretti da donne residenti o regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento dell'attuazione dei progetti medesimi;

per l'Asse prioritario n. 2: rivolti e attuati esclusivamente da organismi prevalentemente composti e diretti da giovani di età ricompresa tra 15 e 30 anni residenti o regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento dell'attuazione dei progetti medesimi;

per l'Asse prioritario n. 3: attuati esclusivamente da organismi prevalentemente composti e diretti da stranieri residenti o regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento dell'attuazione dei progetti medesimi.

7. *Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti*.

La presentazione dei progetti, accompagnata dalla domanda di partecipazione di cui all'allegato A del presente avviso (disponibile sul sito internet del Dipartimento pari opportunità) compilata in ogni sua voce, deve essere corredata dai documenti di seguito elencati.

Una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del progetto che individui: gli obiettivi generali e specifici; un programma di attività chiaro e articolato in fasi operative; una metodologia precisa; la tempistica e forme di verifica in itinere e finale.

Una analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire specificando analiticamente la tipologia di costo, coerentemente con le apposite voci individuate nell'allegato B del presente avviso (disponibile sul sito internet del Dipartimento pari opportunità).

Una scheda contenente tutte le informazioni relative alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente e degli eventuali partners.

Il formulario di cui all'allegato B del presente avviso compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente.

Una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivoca la provenienza delle diverse quote di cofinanziamento del progetto presentato distinte tra: il finanziamento oggetto del bando; il contributo dei soggetti proponenti; l'eventuale compartecipazione dei partner, risultante da allegate certificazioni rilasciate dai relativi rappresentanti.

Una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivoca che il progetto presentato non sia stato già finanziato da enti pubblici e privati se non nel caso di riproposizione su scala nazionale o interregionale di significative esperienze maturate in ambito locale.

Qualora il soggetto proponente sia iscritto al Registro nazionale istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003, una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che attesti l'avvenuta iscrizione al suddetto registro.

Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto del soggetto proponente.

8. *Ammissibilità dei progetti.*

L'ammissibilità dei progetti viene riscontrata preventivamente alla valutazione. Non sono ammessi i progetti:

inviati o consegnati all'UNAR oltre i termini previsti dal presente avviso;

privi della domanda di cui all'allegato A del presente avviso firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente;

privi del formulario di cui all'allegato B del presente avviso;

privi della documentazione e delle dichiarazioni di cui all'art. 7;

la somma dei costi del personale e delle spese generali superi il 40% del valore dell'intero progetto.

9. *Costi ammissibili.*

Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere:

a) necessari per l'attuazione del progetto;

b) previsti nel preventivo economico presentato;

c) generati durante la durata del progetto, come definita all'art. 6;

d) effettivamente sostenuti e registrati nella contabilità del soggetto che attua il progetto;

e) identificabili, controllabili ed attestati da documenti giustificativi originali.

Sono ammissibili i seguenti costi:

a) costi del personale, ivi comprese eventuali spese di viaggio e di soggiorno;

b) spese per l'acquisto di beni, servizi e forniture necessari all'espletamento delle attività progettuali;

c) spese generali (costi di gestione, consumi, canoni, contributi assicurativi, ecc.);

d) spese di produzione e divulgazione di materiale, anche editoriale.

10. *Valutazione e monitoraggio dei progetti.*

La valutazione dei progetti è svolta dalla «Commissione di valutazione» nominata con decreto del Capo Dipartimento per le pari opportunità e composta da cinque componenti scelti nell'ambito delle professionalità presenti all'interno dell' UNAR.

La Commissione, che avrà a disposizione un punteggio massimo pari a 100 per ogni singolo progetto, provvede alla valutazione tramite apposite griglie o schede tecniche di attribuzione di punteggio sulla base di indicatori e criteri, individuati per macroaree di punteggio comuni a tutti e tre gli assi prioritari di cui all'art. 3 del presente bando.

Il punteggio assegnato dalla Commissione è così ripartito:

a) qualità della proposta sotto il profilo organizzativo, gestionale, delle risorse impiegate, del grado di efficienza del progetto - punti da 0 a 35;

b) rilevanza, dimensione ed efficacia dell'intervento, con particolare riferimento al numero dei possibili destinatari del progetto - punti da 0 a 30;

c) esperienza, competenza e capacità organizzativa del soggetto proponente e degli eventuali partner; previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti - punti da 0 a 20;

d) pianificazione finanziaria, preventivo economico e fattibilità dell'intervento - punti da 0 a 15.

Non sono comunque ritenuti finanziabili i progetti che, seppur ammissibili dal punto di vista formale, non riportino un punteggio complessivo pari ad almeno 60/100.

Al fine di verificare l'andamento e la corretta esecuzione dei progetti approvati il Dipartimento si riserva di procedere, con successivo atto, alla nomina di un apposito Comitato tecnico di monitoraggio.

11. *Obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e ammissibilità delle spese.*

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili sono definiti in apposita convenzione stipulata tra il soggetto proponente e il Dipartimento. Nella convenzione saranno altresì definiti e regolati i rapporti tra l'aggiudicatario ed eventuali co-finanziatori aggiuntivi. L'erogazione del finanziamento, oltre che all'accettazione delle condizioni fissate nella convenzione nella quale sono definite anche le modalità di rendicontazione e di verifica dell'attuazione del progetto, è comunque subordinata all'approvazione della convenzione stessa da parte degli organi di controllo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 e successive modificazioni.

Per l'avviamento del progetto viene erogato un importo corrispondente al 30%, non prima di trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione tra aggiudicatario e dipartimento, dell'intero finanziamento dietro presentazione di idonea documentazione comprovante l'assunzione di impegni contrattuali di pari importo per le attività iniziali del progetto.

La residua quota di finanziamento verrà ripartita secondo modalità determinate nella convenzione di cui al comma 1 in base alla durata del progetto, fermo restando quanto previsto dal presente bando.

Il Dipartimento si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo in caso di inadempienze gravi e di omessa o incompleta rendicontazione.

12. *Conservazione degli elaborati.*

I materiali relativi alle proposte presentate non verranno restituiti e, una volta ricevuti, rimarranno di proprietà esclusiva dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali.

I progetti ed il relativo materiale ad essi connesso, sotto qualunque forma, compresa quella su supporto multimediale e/o informatizzato, potrà essere utilizzato, citandone la fonte, in occasione di eventi organizzati dal Dipartimento delle pari opportunità ovvero pubblicati sul relativo sito.

13. *Modalità e termini di presentazione della domanda.*

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti dovranno inoltrare una domanda conforme allo schema di cui all'allegato A del presente avviso, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente con allegata la documentazione richiesta all'art. 7 secondo le modalità indicate di seguito.

Le buste contenenti le proposte (un originale più due copie ed eventuale cd-rom in formato compatibile Ms Word), con indicazione del riferimento in calce a: «Avviso per la promozione dell'adozione di progetti di azioni positive dirette ad evitare o compensare situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica» con la dicitura «non aprire», dovranno pervenire all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale.

La consegna a mano potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 presso la segreteria dell'UNAR, Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Largo Chigi n. 19 - Roma.

Per avere informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno contattare la segreteria dell'UNAR al tel. 0667792267, indirizzo e-mail: segreteriaunar@governo.it oppure visitare il sito internet all'indirizzo: www.pariopportunita.gov.it, dal quale si possono scaricare anche le copie informatizzate dell'avviso stesso e degli allegati A e B, selezionando la sezione bandi e avvisi. L'iniziativa si inserisce nel quadro generale di riferimento delle attività svolte dall'ufficio, documentato in apposita nota anch'essa disponibile sul sito internet sopra indicato.

09A12127

MINISTERO DELLA DIFESA

Sdemanializzazione dell'«Ex Sito Pluto» ubicato nel territorio del comune di Longare

Con decreto interdirettoriale n. 1374 datato 22 aprile 2009 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa a quello dei beni del patrimonio dello Stato, dell'aliquota dell'area demaniale denominata «ex sito Pluto», ubicata nel comune di Longare (Vicenza), distinta in catasto al foglio 4, mappale 515, della superficie di mq 50 - intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Esercito.

09A12129

Sdemanializzazione delle aree demaniali Vallo del Littorio nel comune di Verzegnis

Con decreto interdirettoriale n. 1378 datato 3 luglio 2009, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa a quello dei beni del patrimonio dello Stato, dell'area sita nel comune di Verzegnis (Udine) - denominata Vallo del Littorio, riportata nel catasto del Comune censuario medesimo come in foglio: 1 part. 54, 57, 61, 328, 329, da 331 a 335, da 337 a 339, da 341 a 342, 344. Foglio 2 part. 47, 96, 104, 107, 118, 145, 150, 152, 154, 155, 157, da 158 a 161, da 163 a 164. Foglio 3 partt. 12, 13, 14, da 24 a 26, 40, 43, 98, 103, da 105 a 106, 108, 109. Foglio 4 part. 2, 143, da 191 a 196, da 198 a 201, 203. Foglio 5 part. 17 a 18, da 270 a 273, da 275 a 277. Foglio 7 part. 479 a 480, da 603 a 604. Foglio 8 part. da 155 a 159, 162. Foglio 10, part. 41. Foglio 11 part. 20, 60. Foglio 17 part. da 320 a 322, del NCT per una superficie complessiva di mq 44910 ca., iscritto tra i beni demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa.

09A12130

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale AAMS dell'avviso pubblico relativo alle richieste di autorizzazione dei sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del T.U.L.P.S.

Con avviso pubblico del 9 ottobre 2009, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stato reso noto il numero di richieste di autorizzazione per l'installazione degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)* del T.U.L.P.S. (c.d. videoterminali) presentate dai concessionari, individuati a seguito della procedura di selezione aperta, indetta con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, in data 14 aprile 2004, al fine di consentire l'avvio a regime dei relativi sistemi di gioco, così come previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *l)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2009, n. 77.

09A12128

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Voltura di concessione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica

Con decreto del 9 settembre 2009, il Ministro dello sviluppo economico ha volturato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Tolentino, in provincia di Macerata, dalla società ASSM S.p.a. alla società ASSEM S.p.a.

09A12253

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di riqualificazione della centrale di teleriscaldamento denominata «Lamarmora», localizzata in comune di Brescia, presentato dalla società A2A S.p.a., in Brescia.

Con decreto n. DSA-DEC-2009-0001228, del 2 ottobre 2009, è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativa al progetto di riqualificazione della centrale di teleriscaldamento denominata «Lamarmora», localizzata in comune di Brescia, presentato dalla società A2A S.p.a., con sede in Brescia, via Lamarmora n. 230.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

09A12131

BANCA D'ITALIA

Disposizioni di vigilanza. Società per la cartolarizzazione dei crediti. Cancellazione dall'elenco speciale

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2009, n. 29, sono state, tra l'altro, ridefinite alcune condizioni al ricorrere delle quali gli intermediari finanziari sono tenuti a iscriversi nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB.

In base alla nuova disciplina, tra i soggetti tenuti all'iscrizione non figurano più le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130.

In relazione a ciò, con il presente provvedimento si dispone, in via generale e con effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, la cancellazione delle predette società per la cartolarizzazione dei crediti dall'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB. La cancellazione è disposta d'ufficio; pertanto, nessuna domanda dovrà essere a tal fine inoltrata dalle società per la cartolarizzazione. Le stesse società restano iscritte nell'elenco generale di cui all'art. 106 dello stesso Testo unico.

Conseguentemente, cessano di avere applicazione nei confronti delle società per la cartolarizzazione le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 TUB, e in particolare:

- la circolare n. 216 del 5 agosto 1996 e successivi aggiornamenti («Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale»);

- le disposizioni relative alle società per la cartolarizzazione contenute nella comunicazione della Banca d'Italia del 3 novembre 2003 (1).

Resta fermo che le società per la cartolarizzazione dei crediti sono tenute all'osservanza degli obblighi di segnalazione statistica (2) e in Centrale dei rischi (3), in attuazione dell'art. 23, comma 6, del decreto ministeriale n. 29/2009 (4). Con l'occasione, si fa presente che al momento le comunicazioni relative all'anagrafe delle operazioni di cartolarizzazione (5) dovranno essere inviate a: Servizio supervisione sugli intermediari specializzati - Divisione intermediari ex art. 107 TUB.

Si rammenta, infine, che:

a) in virtù dell'iscrizione nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB trova applicazione nei confronti delle società per la cartolarizzazione dei crediti il provvedimento del 14 maggio 2009 concernente: le modalità di iscrizione e di cancellazione nell'elenco; la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale; gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia, ad eccezione dei moduli AR1 di cui all'art. 11, comma 1 del citato provvedimento (6);

b) per effetto delle innovazioni normative intervenute, le società per la cartolarizzazione non saranno più tenute a inviare alla Banca d'Italia il bilancio di esercizio, le informazioni sulle operazioni di cartolarizzazione (descrizione preliminare all'avvio dell'operazione, offering circular, investors' report). Le stesse società dovranno, invece, continuare a trasmettere le segnalazioni relative all'archivio elettronico degli Organi sociali (Or.So.).

Roma, 25 settembre 2009

Il Governatore: DRAGHI

09A12251

(1) Pubblicata nel Bollettino di Vigilanza n. 11 - novembre 2003, pag. 11.

(2) Cfr. circolare n. 217 «Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale», Parte seconda; l'obbligo decorre dalle segnalazioni riferite al 30 giugno 2009.

(3) Cfr. circolare n. 139 «Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi»; l'obbligo decorre dalle segnalazioni riferite al 30 aprile 2009.

(4) Le segnalazioni devono essere inviate anche dalle società per la cartolarizzazione dei crediti che avviano l'operatività senza essere iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB. Fino all'entrata in vigore del nuovo regime segnaletico di cui al Regolamento UE n. 24/2009 dovranno essere utilizzati i moduli relativi all'anagrafe delle operazioni di cartolarizzazione di cui all'«Allegato A» della circolare n. 217, Parte seconda.

(5) Cfr. circolare n. 217 «Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale».

(6) Le società per la cartolarizzazione, in quanto tenute transitoriamente a effettuare le segnalazioni di cui alla circolare n. 217, sono esentate dal produrre le segnalazioni statistiche di cui alla circolare n. 273 del 5 gennaio 2009 (richieste, ai sensi dell'art. 106, comma 6 del TUB, agli intermediari iscritti nell'elenco generale).

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale quadro di modifica del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti 2008-2009 del 26 settembre 2008.

In data 9 ottobre 2009 alle ore 12.00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN :

nella persona del Presidente - avv. Massimo Massella Ducci Teri: firmato

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL	firmato
CISL	firmato
UIL	firmato
CISAL	non firmato
CONFSAL	firmato
CGU	firmato
CSE	firmato
RDB CUB	firmato
USAE	firmato

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro di modifica del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti 2008 – 2009 del 26 settembre 2008.

ALLEGATO

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.

2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo, come definito dal CCNQ del 26 settembre 2008, è ridotto delle percentuali fissate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 23 febbraio 2009 - revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art. 46-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Nel presente contratto la dizione «comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego» è semplificata in «comparti».

4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale, disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti, sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione «accordo stipulato il 7 agosto 1998». Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali - stipulato contestualmente - ed integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, dall'art. 7, comma 3, del CCNQ del 18 dicembre 2002 e dal CCNQ del 24 settembre 2007 è indicato come «CCNQ del 7 agosto 1998».

5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell'art. 9, comma12. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come «organizzazioni sindacali rappresentative».

6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di «associazioni sindacali» si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.

7. Con il termine «amministrazione» sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

8. Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art. 46-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è indicato con la dizione «decreto ministeriale 23 febbraio 2009».

CAPO I

COMPARTI REGIONI - AUTONOMIE LOCALI E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 2.

Prerogative sindacali nel Comparto Regioni-Autonomie locali

1. È confermato il contingente dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'art. 1, lettera *e)*. Tale contingente è pari a n. 540 distacchi.

2. È confermato il contingente complessivo dei permessi sindacali, pari a novanta minuti per dipendenti in servizio, che spettano alle RSU nella misura di trenta minuti per dipendente in servizio negli enti del comparto ed alle organizzazioni sindacali rappresentative, per la restante parte, nei limiti indicati al comma 3.

3. I permessi sindacali di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative — al netto dei cumuli previsti dal comma 5 e dei permessi spettanti alle RSU ai sensi del comma 2 — sono fruibili dalle stesse nella misura pari a quarantuno minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati.

4. La quota di permessi di cui al comma 3 è ripartita nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.

5. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto al comma 2, le associazioni sindacali, alla luce del decreto ministeriale 23 febbraio 2009, confermano i cumuli dei permessi sindacali nella misura di diciannove minuti per dipendente in servizio nel comparto, nonché la relativa disciplina.

6. Il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 5 ammonta, nell'anno 2009, a centouno distacchi.

7. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, continua ad essere pari a novantanovemilaquattrocentoventitre ore complessive.

Art. 3.

Ripartizione delle prerogative sindacali nel Comparto Regioni-Autonomie locali

1. In esecuzione dell'ordinanza ex articoli 669-*terdecies* e seguenti c.p.c. n. 81927 emessa dal Tribunale di Roma in data 7 luglio 2009, le prerogative sindacali di cui all'art. 2 competono, in via provvisoria e con riserva di riesame a seguito della definitiva conclusione del giudizio, anche al CSA regioni ed autonomie locali ed alla confederazione CISAL cui lo stesso aderisce, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998. Conseguentemente:

a) i distacchi di cui all'art. 2, comma 1 sono ripartiti secondo la tavola n. 2 allegata;

b) il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 6 dell'art. 2 è ripartito tra le confederazioni, in via transattiva e nel rispetto del peso proporzionale di ognuna nel comparto, come indicato nella tavola n. 3;

c) il contingente dei permessi di cui all'art. 2, comma 7 è distribuito come indicato nella tavola n. 4.

Art. 4.

Ripartizione delle prerogative sindacali nel Comparto Servizio sanitario nazionale

1. È confermato il contingente dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'art. 1, lettera *i)*. Tale contingente, complessivamente pari a trecentottanta distacchi, è ripartito secondo la tavola n. 5 allegata.

2. È confermato il contingente complessivo dei permessi sindacali, pari a novanta minuti per dipendenti in servizio, che spettano alle RSU nella misura di trenta minuti per dipendente in servizio negli enti del comparto ed alle organizzazioni sindacali rappresentative, per la restante parte, nei limiti indicati al comma 3.

3. I permessi sindacali di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative — al netto dei cumuli previsti dal comma 5 e dei permessi spettanti alle RSU ai sensi del comma 2 — sono fruibili dalle stesse nella misura pari a quarantuno minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati.

4. La quota di permessi di cui al comma 3 è ripartita nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.

5. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto al comma 2, le associazioni sindacali, alla luce del decreto ministeriale 23 febbraio 2009, confermano i cumuli dei permessi sindacali nella misura di diciannove minuti per dipendente in servizio nel comparto, nonché la relativa disciplina.

6. Il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 5 ammonta, nell'anno 2009, a centodieci distacchi ed è ripartito tra le confederazioni, in via transattiva e nel rispetto del peso proporzionale di ognuna nel comparto, come indicato nella tavola n. 6.

7. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, continua ad essere pari a novantunomiladuecentosettantotto ore complessive distribuite come da tavola n. 7.

CAPO II

RIPARTIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI NEI RESTANTI COMPARTI

Art. 5.

Distacchi sindacali

1. Il contingente dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del CCNQ del 26 settembre 2008, pari a duemilaquattrocentosessantacinque distacchi, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 23 febbraio 2009 è ridotto, a decorrere dal 1° luglio 2009, del 15%.

2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'art. 1, lettere *e)* e *i)*, rispettivamente per il personale del Comparto regioni ed autonomie locali e per il personale del Comparto Servizio sanitario nazionale.

3. A seguito delle suindicate operazioni il contingente dei distacchi utilizzabile nei comparti di contrattazione delle Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola e Università, come definiti dal CCNQ 11 giugno 2007, è pari a milletrecentotredici.

4. In relazione alla problematica inerente l'insufficienza di prerogative sindacali per l'Area V, nella quale sono confluiti i dirigenti scolastici, per ottemperare alla sentenza Tribunale di Roma n. 14506 del 20 luglio 2007 le parti concordano che a questo scopo si utilizzeranno anche cinque distacchi di competenza del Comparto scuola che verranno ceduti a seguito della sottoscrizione del prossimo CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali della dirigenza. Pertanto, a decorrere da tale data, il contingente di cui al comma 3 sarà pari a milletrecentootto distacchi. Dalla medesima data entra in vigore la tavola 14/bis.

5. Il contingente di cui al comma 3 costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti ivi elencati dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

6. Il contingente dei distacchi di cui al comma 3, nelle more della razionalizzazione dei comparti di contrattazione collettiva, è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da otto a quindici.

7. Nei comparti Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e AFAM, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale. Al fine di consentire le agibilità sindacali alle organizzazioni sindacali di categoria del Comparto Ministeri e del Comparto scuola è possibile utilizzare in forma compensativa, rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per l'AFAM, i distacchi di loro pertinenza. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed all'ARAN.

8. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali rappresentative già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.

Art 6.

Permessi sindacali

1. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 23 febbraio 2009, il contingente complessivo dei permessi sindacali di cui all'art. 3, comma 1, del CCNQ del 26 settembre 2008, pari a novanta minuti per dipendente in servizio, è ridotto, a decorrere dal 1° luglio 2009, del 15% e rideterminato nella misura di settantasei minuti e trenta secondi.

2. I permessi di cui al comma 1 spettano:

a) alle RSU nella misura di venticinque minuti e trenta secondi per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'amministrazione;

b) alle organizzazioni sindacali rappresentative nella misura di cinquantuno minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.

3. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, lettera *b)* sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.

4. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 3, l'amministrazione dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui ai commi 5 e 6.

5. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU indicati al comma 2 lettera *a)*, i permessi sindacali di cui al comma 2, lettera *b)*, a livello nazionale possono essere utilizzati in forma cumulata nella misura massima del 37% della quota a disposizione.

6. Per il Comparto scuola la percentuale massima di cui al comma 5 è elevata di un ulteriore 16%.

7. Entro quarantacinque giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo le confederazioni sindacali rappresentative, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione, comunicano formalmente all'ARAN a mezzo raccomandata a.r., o raccomandata a mano, la percentuale di permessi che, ai sensi dei commi 5 e 6, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale e che attiveranno a decorrere dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze previste per il Comparto scuola all'art. 8, comma 1, lettera *a)*. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.

8. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui al comma 4, l'ARAN pubblica sul proprio sito Internet le comunicazioni ricevute.

9. La quantificazione dei permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall'ARAN tenendo conto della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 7, dell'accertamento della rappresentatività in vigore e, per quanto riguarda i dipendenti, del dato ufficiale pubblicato nell'ultimo Conto annuale della Ragioneria generale dello Stato alla data del 31 dicembre 2006 che, per gli aspetti inerenti la presente procedura, sarà pubblicato anche nel sito istituzionale dell'ARAN a seguito della firma della presente ipotesi di accordo.

10. Ai soli fini del calcolo di cui al comma 9, per il Comparto scuola si continua a tener conto anche del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

11. La quantità di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata determinata ai sensi dei precedenti commi è tempestivamente comunicata alle associazioni sindacali richiedenti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di competenza.

Art. 7.

Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 23 febbraio 2009, il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, come quantificato dall'art. 5, comma 1, del CCNQ del 26 settembre 2008, a decorrere dal 1° luglio 2009 è ridotto del 15%.

2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti fissati dal predetto art. 5, comma 1, del CCNQ del 26 settembre 2008 per il Comparto regioni e autonomie locali e per il Comparto Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 2, comma 7 ed all'art. 4, comma 7.

3. Conseguentemente il nuovo contingente complessivo è pari, a regime, a centonovantaseimiladuecentotredici ore di permessi, di cui trentamilatrecentododici ore complessive alle confederazioni dei comparti e centosessantacinquemilanovecentouno ore complessive per i residui comparti di cui all'art. 5, comma 3.

4. Il contingente di cui al comma 3 è ripartito tra le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 16 al n. 25.

5. Per il solo anno 2009, la riduzione avviene tenendo conto dell'utilizzo pro rata per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2009. Conseguentemente, per tale anno il contingente complessivo dei permessi di cui al presente articolo è ricalcolato come da tavole allegate dal n. 26 al n. 35.

6. Sono, altresì, confermati i commi 3 e 4 dell'art. 5 del CCNQ del 18 dicembre 2002.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 8.

Disposizioni particolari per il Comparto scuola

1. Per l'applicazione del presente contratto, nel Comparto scuola, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2009-2010. A tal fine:

a) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della pubblica istruzione, università e ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 6 sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre il giorno 30 luglio 2009. Detto termine, fissato in via transitoria in deroga alla scadenza del 30 giugno 2009, è individuato per il solo anno scolastico 2009-2010;

b) le variazioni dei distacchi rispetto al vigente decreto ministeriale 23 febbraio 2009, come conseguenti al presente contratto, saranno conteggiate ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;

c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2009, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuità dell'attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.

3. Rimane confermato quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 dei CCNQ del 18 dicembre 2002, confermato dai successivi CCNQ del 3 agosto 2004, del 31 ottobre 2007 e del 26 settembre 2008.

4. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 6, comma 7, per il Comparto scuola andrà in ogni caso garantito che il contingente dei permessi di cui all'art. 6, comma 2, lettera *b)* fruiti dalle associazioni sindacali non superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di ottocentocinquantaduemilanovecentosessantotto ore, di fatto attualmente previste nel decreto ministeriale 23 febbraio 2009. A tal fine, l'ARAN comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle Confederazioni superi il 45%, la parte eccedente inciderà sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un'ulteriore quota correlata all'utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.

5. Sono fatti salvi i diritti sindacali per il personale di cui agli articoli 36 e 59 del CCNL Comparto scuola del 29 novembre 2007.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 26 settembre 2008 ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ.

2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività.

3. In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della rappresentatività ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali, esclusi quindi i distacchi ed i permessi cumulati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 e i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari di

cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del presente contratto, rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun periodo contrattuale. In tale ipotesi i permessi di luogo di lavoro (monte ore di amministrazione) di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente contratto, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti, sono utilizzati pro rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale.

4. Ai sensi dell'art.4, comma 4, del decreto ministeriale 23 febbraio 2009 è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.

5. Le amministrazioni comunicano trimestralmente alle associazioni sindacali il numero di ore di permesso utilizzate ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 7, all'art. 4, commi 3 e 7, all'art. 6 ed all'art. 7. In caso di superamento del contingente di permessi assegnato dell'art. 2, comma 3, all'art. 4, comma 3 e all'art. 6, l'amministrazione provvede immediatamente a darne notizia all'organizzazione sindacale interessata.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, con cadenza semestrale, comunica alle associazioni sindacali i dati relativi al monte ore dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, così come risultano inseriti nel sito web GEDAP ai sensi comma 4.

7. L'associazione sindacale che, nell'anno di riferimento, abbia esaurito il contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.

8. Nel caso in cui, comunque, le associazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, l'amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza si darà, comunque, luogo a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998.

9. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare il responsabile del procedimento dell'invio dei dati di cui ai commi 4 e 5 e di quelli di cui all'art. 50, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei termini legislativi e contrattuali previsti. La mancata trasmissione dei dati entro i termini sopra indicati costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento. Le amministrazioni che non ottemperino, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 4, oppure concedano ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso di cui al comma 8.

10. Le informazioni riguardanti i dati di cui al predetto art. 50, comma 3 trasmesse esclusivamente attraverso il sito web dedicato a GEDAP, una volta osservate le modalità fissate dall'art. 15 del CCNQ 7 agosto 1998, sono da considerarsi definitive decorsi trenta giorni lavorativi dalla comunicazione alle associazioni sindacali dei dati a consuntivo, e non sono soggette a variazioni successivamente all'avvio, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, della procedura di recupero ai sensi dell'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998.

11. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998.

12. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal CCNQ 7 agosto 1998 ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del decreto ministeriale 23 febbraio 2009 non competono alle associazioni sindacali non rappresentative.

13. Ai distacchi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 e ai permessi utilizzati in forma cumulata di cui all'art. 6 continua ad applicarsi la normativa relativa ai distacchi sindacali di cui al CCNQ 7 agosto 1998.

14. Si conferma che, per il secondo biennio economico di contrattazione 2008-2009, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dal n. 1 al n. 15.

15. In caso di superamento dei contingenti di prerogative sindacali attribuiti a ciascuna associazione sindacale, per l'eccedenza si applica quanto previsto dal comma 8.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Qualora si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni dai comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001 per riorganizzazioni strutturali, sino all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto e viene garantito al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni l'esercizio delle libertà sindacali.

TAVOLA 1
CONFEDERAZIONI CHE, PRESENTI IN ALMENO DUE COMPARTI, SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DEI COMPARTI

CGIL

CISL

UIL

CISAL

CONFSAL

CGU

CSE

RDB CUB

USAE

COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI

TAVOLA 2- REGIONI - AUTONOMIE LOCALI

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CGIL FP	**199**	**CGIL**	**22**
CISL FPS	**165**	**CISL**	**18**
UIL FPL	**95**	**UIL**	**10**
CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI (ammessa con riserva)	**27**	**CISAL (ammessa con riserva)**	**3**
		ASGB/USAS	**1**
totale	**486**		**54**

TAVOLA 3
DISTACCHI CUMULATI A DISPOSIZIONE DELLE CONFEDERAZIONI

confederazioni	*numero distacchi*
CGIL	**41**
CISL	**34**
UIL	**20**
CISAL (ammessa con riserva)	**6**
totale	**101**

TAVOLA 4
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CGIL FP	**40.804**
CISL FPS	**33.711**
UIL FPL	**19.420**
CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI (ammessa con riserva)	**5.488**
Totale	**99.423**

COMPARTO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

TAVOLA 5 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CGIL FP	**114**	**CGIL**	**12**
CISL FPS	**111**	**CISL**	**12**
UIL FPL	**71**	**UIL**	**8**
FIALS	**26**	**CONFSAL**	**3**
FSI	**20**	**USAE**	**2**
		ASGB/USAS	**1**
totale	**342**		**38**

TAVOLA 6
DISTACCHI CUMULATI A DISPOSIZIONE DELLE CONFEDERAZIONI

confederazioni	*numero distacchi*
CGIL	**37**
CISL	**36**
UIL	**23**
CONFSAL	**8**
USAE	**6**
totale	**110**

TAVOLA 7
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CGIL FP	**30.369**
CISL FPS	**29.635**
UIL FPL	**18.795**
FIALS	**7.035**
FSI	**5.444**
Totale	**91.278**

DISTACCHI

TAVOLA 8 - AGENZIE FISCALI			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FPS	**6**	**CISL**	**1**
CGIL FP	**6**	**CGIL**	**1**
UIL PA	**3**	**UIL**	**1**
FEDERAZIONE CONFSAL - SALFI	**4**	**CONFSAL**	**0**
RDB PI CUB	**1**	**RDB CUB**	**1**
FLP	**1**	**CSE**	
totale	**21**		**4**

TAVOLA 9 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FPS	**63**	**CISL**	**7**
CGIL FP	**37**	**CGIL**	**4**
UIL PA	**30**	**UIL**	**3**
FIALP CISAL	**24**	**CISAL**	**2**
RDB CUB PI	**19**	**RDB CUB**	**2**
		ASGB/USAS	**1**
totale	**173**		**19**

TAVOLA 10 ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
UNIONE ARTISTI UNAMS	**1**	**CGU**	
CGIL FLC	**1**	**CGIL**	
CISL UNIVERSITA'		**CISL**	
UIL AFAM		**UIL**	
SNALS - CONFSAL		**CONFSAL**	
totale	**2**		**0**

TAVOLA 11 ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CGIL FLC	**10**	**CGIL**	**1**
CISL FIR	**10**	**CISL**	**1**
UIL PA	**6**	**UIL**	**1**
USI RDB RICERCA	**1**	**RDB CUB**	**1**
ANPRI	**1**	**CIDA**	
totale	**28**		**4**

DISTACCHI

TAVOLA 12 - MINISTERI			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FPS	**95**	**CISL**	**10**
CGIL FP	**79**	**CGIL**	**8**
UIL PA	**69**	**UIL**	**7**
FEDERAZIONE CONFSAL - UNSA	**34**	**CONFSAL**	**4**
RDB PI CUB	**19**	**RDB CUB**	**2**
FLP	**17**	**CSE**	**2**
		ASGB/USAS	**1**
totale	**313**		**34**

TAVOLA 13 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
SNAPRECOM	**1**	**-**	
CISL FPS		**CISL**	
RDB PI CUB		**RDB CUB**	
SIPRE		**USAE**	
FLP		**CSE**	
UIL PA		**UIL**	
UGL PCM		**UGL**	
totale	**1**		**0**

TAVOLA 14 - SCUOLA			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
FLC CGIL	**178**	**CGIL**	**19**
CISL SCUOLA	**177**	**CISL**	**19**
SNALS - CONFSAL	**123**	**CONFSAL**	**14**
UIL SCUOLA	**87**	**UIL**	**10**
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	**48**	**CGU**	**5**
		ASGB/USAS	**1**
totale	**613**		**68**

TAVOLA 15 - UNIVERSITA'			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
FLC CGIL	**10**	**CGIL**	**1**
CISL UNIVERSITA'	**10**	**CISL**	**1**
UIL PA	**5**	**UIL**	**1**
CONFSAL FEDERAZIONE SNALS/UNIVERSITA' CISAPUNI	**3**	**CONFSAL**	**1**
CSA DI CISAL UNIVERSITA'	**1**	**CISAL**	
totale	**29**		**4**

TAVOLA 16
PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI

Confederazioni	*ore permessi*
CGIL	**3.368**
CISL	**3.368**
UIL	**3.368**
CISAL	**3.368**
CGU	**3.368**
CONFSAL	**3.368**
CSE	**3.368**
RDB CUB	**3.368**
USAE	**3.368**
totale	**30.312**

TAVOLA 17
TAVOLA RIASSUNTIVA PER COMPARTI DEI PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

Comparto	***ore permessi***
Agenzie fiscali	**2.278**
Enti Pubblici non Economici	**12.185**
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale	**707**
Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione	**2.439**
Ministeri	**29.949**
Presidenza del Consiglio dei Ministri	**430**
Scuola	**111.367**
Università	**6.546**
Totale	**165.901**

RIPARTIZIONE TRA LEORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI PERMESSI DI CUI ALLA TAVOLA 17

TAVOLA 18 - AGENZIE FISCALI

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL FPS	**563**
CGIL FP	**553**
UIL PA	**439**
FEDERAZIONE CONFSAL - SALFI	**413**
RDB PI CUB	**184**
FLP	**126**
totale	**2.278**

TAVOLA 19 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL FPS	**4.435**
CGIL FP	**2.591**
UIL PA	**2.104**
FIALP CISAL	**1.707**
RDB CUB PI	**1.348**
totale	**12.185**

TAVOLA 20
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
UNIONE ARTISTI UNAMS	**224**
CGIL FLC	**188**
CISL UNIVERSITA'	**187**
UIL AFAM	**82**
SNALS - CONFSAL	**26**
totale	**707**

TAVOLA 21
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CGIL FLC	**828**
CISL FIR	**818**
UIL PA	**530**
USI RDB RICERCA	**160**
ANPRI	**103**
totale	**2.439**

RIPARTIZIONE TRA LEORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI PERMESSI DI CUI ALLA TAVOLA 17

TAVOLA 22 - MINISTERI

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL FPS	**9.056**
CGIL FP	**7.555**
UIL PA	**6.641**
FEDERAZIONE CONFSAL - UNSA	**3.298**
RDB PI CUB	**1.771**
FLP	**1.628**
totale	**29.949**

TAVOLA 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
SNAPRECOM	**145**
CISL FPS	**71**
RDB PI CUB	**64**
SIPRE	**47**
FLP	**43**
UIL PA	**31**
UGL PCM	**29**
totale	**430**

TAVOLA 24 - SCUOLA

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
FLC CGIL	**32.333**
CISL SCUOLA	**32.185**
SNALS - CONFSAL	**22.374**
UIL SCUOLA	**15.829**
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	**8.646**
totale	**111.367**

TAVOLA 25 - UNIVERSITA'

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
FLC CGIL	**2.237**
CISL UNIVERSITA'	**2.223**
UIL PA	**1.157**
CONFSAL FEDERAZIONE SNALS/UNIVERSITA' CISAPUNI	**723**
CSA DI CISAL UNIVERSITA'	**206**
totale	**6.546**

TAVOLA 26
PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI ANNO 2009

Confederazioni	*ore permessi*
CGIL	**3.665,33**
CISL	**3.665,33**
UIL	**3.665,33**
CISAL	**3.665,33**
CGU	**3.665,33**
CONFSAL	**3.665,33**
CSE	**3.665,33**
RDB CUB	**3.665,33**
USAE	**3.665,33**
totale	**32.987,97**

TAVOLA 27
TAVOLA RIASSUNTIVA PER COMPARTI DEI PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI ANNO 2009

Comparto	*ore permessi*
Agenzie fiscali	**2.479**
Enti Pubblici non Economici	**13.260**
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale	**769**
Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione	**2.654**
Ministeri	**32.591**
Presidenza del Consiglio dei Ministri	**468**
Scuola	**121.193**
Università	**7.122**
Totale	**180.536**

RIPARTIZIONE TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI PERMESSI DI CUI ALLA TAVOLA 27

TAVOLA 28 - AGENZIE FISCALI ANNO 2009

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL FPS	**612**
CGIL FP	**601**
UIL PA	**479**
FEDERAZIONE CONFSAL - SALFI	**450**
RDB PI CUB	**200**
FLP	**137**
totale	**2.479**

TAVOLA 29 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI ANNO 2009

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL FPS	**4.827**
CGIL FP	**2.819**
UIL PA	**2.289**
FIALP CISAL	**1.858**
RDB CUB PI	**1.467**
totale	**13.260**

TAVOLA 30
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE ANNO 2009

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
UNIONE ARTISTI UNAMS	**244**
CGIL FLC	**205**
CISL UNIVERSITA'	**203**
UIL AFAM	**88**
SNALS - CONFSAL	**29**
totale	**769**

TAVOLA 31
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE ANNO 2009

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CGIL FLC	**901**
CISL FIR	**890**
UIL PA	**577**
USI RDB RICERCA	**174**
ANPRI	**112**
totale	**2.654**

RIPARTIZIONE TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI PERMESSI DI CUI ALLA TAVOLA 27

TAVOLA 32 - MINISTERI ANNO 2009

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL FPS	**9.855**
CGIL FP	**8.221**
UIL PA	**7.227**
FEDERAZIONE CONFSAL - UNSA	**3.589**
RDB PI CUB	**1.928**
FLP	**1.771**
totale	**32.591**

TAVOLA 33 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ANNO 2009

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
SNAPRECOM	**158**
CISL FPS	**77**
RDB PI CUB	**70**
SIPRE	**51**
FLP	**47**
UIL PA	**34**
UGL PCM	**31**
totale	**468**

TAVOLA 34 - SCUOLA ANNO 2009

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
FLC CGIL	**35.186**
CISL SCUOLA	**35.025**
SNALS - CONFSAL	**24.348**
UIL SCUOLA	**17.225**
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	**9.409**
totale	**121.193**

TAVOLA 35 - UNIVERSITA' ANNO 2009

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
FLC CGIL	**2.434**
CISL UNIVERSITA'	**2.418**
UIL PA	**1.259**
CONFSAL FEDERAZIONE SNALS/UNIVERSITA'	**787**
CSA DI CISAL UNIVERSITA'	**224**
totale	**7.122**

DISTACCHI

TAVOLA 14/BIS - SCUOLA*			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
FLC CGIL	**177**	**CGIL**	**19**
CISL SCUOLA	**176**	**CISL**	**19**
SNALS - CONFSAL	**122**	**CONFSAL**	**13**
UIL SCUOLA	**87**	**UIL**	**10**
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	**47**	**CGU**	**5**
		ASGB/USAS	**1**
totale	**609**		**67**

**** Ai sensi dell'art. 4, comma 4, la presente tavola entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione del prossimo CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali della dirigenza***

09A12137

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-244) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.